



**DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PAESISTICA E URBANISTICA**
AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OGGETTO: VVAS-2021_39. Comune di Castel San Pietro Romano (RM). Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006 relativa alla *“Variante Urbanistica Puntuale al P.R.G. ex art.19 del D.P.R. n.327/2001 - Realizzazione parcheggio pubblico e aree attrezzate nei pressi della SP58/a”*.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che

- con PEC del 29/11/2021, acquisita in pari data al protocollo regionale al n.983628, e successiva PEC di pari data acquisita al protocollo regionale n. 983648, il Comune di Castel San Pietro Romano (di seguito *“Autorità Procedente”*) ha trasmesso alla scrivente Area (di seguito *“Autorità Competente”*) la documentazione per l’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.152/2006, per il Piano denominato *“Variante Urbanistica Puntuale al P.R.G. ex art.19 del D.P.R. n.327/2001 - SP58/a”* (di seguito *“Piano”*);
- con nota prot. n.3965 del 16/12/2021, acquisita con prot. n.1050420 del 17/12/2021, l’Autorità Procedente ha effettuato una richiesta di *“deroga all’ordine cronologico dell’istanza in oggetto ai sensi dell’art.77 comma 3 del Regolamento Regionale n.1 del 6/9/2002, in quanto: Opere finanziata con fondi pubblici regionali ai sensi della D.G.R. n.1028 del 22/12/2020, per la quale con determinazione del Direttore Regionale Infrastrutture e Mobilità n.G11409 del 23/9/2021, è stata concessa la proroga per la comunicazione dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione di spesa verso terzi (contratto d’appalto), ai sensi della L.R. n.9/2005 art.30 c.5”*;

DATO ATTO che con nota prot. n.83471 del 27/1/2022 l’Autorità Competente ha comunicato l’elenco, di seguito riportato, dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere nel procedimento rendendo disponibile, tramite un apposito *link*, il Rapporto Preliminare e la documentazione inerente al Piano, in formato digitale:

- **Regione Lazio** - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica:
 - *Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana;*
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo:
 - *Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche;*
 - *Area Tutela del Territorio;*
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Ambiente:
 - *Area Qualità dell’Ambiente;*
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti;
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità;



- *Area interventi in materia di energia e coordinamento delle politiche sulla mobilità;*
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del Cibo, Caccia e Pesca:
 - *Area Legislativa e Usi Civici;*
- **Ministero della Cultura:**
 - *Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio;*
 - *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti;*
- **Città Metropolitana di Roma Capitale:**
 - Dipartimento II *"Mobilità e Viabilità"*;
 - Dipartimento III *"Ambiente e Tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia, aree protette"*;
 - Dipartimento IV *"Pianificazione, sviluppo e governo del territorio"*;
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale;**
- **Agenzia Regionale Protezione Ambiente - ARPA Lazio;**
- **Autorità ATO N.2 Lazio Centrale -Roma;**
- **Acea ATO 2 S.p.A.**
- **ASL Roma 5 - Dipartimento di Prevenzione.**

PRESO ATTO che da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti le seguenti note/pareri:

1. **Regione Lazio** - Area Attuazione Servizio idrico Integrato: nota prot. n.162182 del 17/2/2022;
2. **Città Metropolitana di Roma Capitale** - Dipartimento II *"Mobilità e viabilità"* - Servizio 3, Mobilità e Viabilità - Viabilità Sud: nota prot. n.34101 del 22/2/2022, acquisita in pari data al prot. n.176986;
3. **Città Metropolitana di Roma Capitale** - Dipartimento IV *"Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio"* - Servizio 1, Urbanistica e attuazione PTMG: nota prot. n.36002 del 24/2/2022, acquisita in pari data al prot. n.189553;
4. **Segreteria Tecnico Operativa - ATO 2 Lazio Centrale:** nota prot. n.418/22 del 28/2/2022, acquisita in pari data al prot. n.199714;
5. **Regione Lazio** - Direzione Regionale Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale: nota prot. n.208779 del 2/3/2022;
6. **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti:** nota prot. n.3965 del 28/2/2022, acquisita al prot. n.208817 del 2/3/2022;
7. **ARPA Lazio:** nota prot. n.14540dell'1/3/2022, acquisita al prot. n.208879 del 2/3/2022.

DATO ATTO che

- *l'Autorità Competente*, con nota prot. n.223313 del 4/3/2022, ha chiesto riscontro dei pareri pervenuti a tale data da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, ai sensi dell'art.12, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e, contestualmente, ha richiesto eventuali ulteriori considerazioni, ai sensi dell'art.12, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006, utili alla conclusione dell'istruttoria;



- l'Autorità Procedente, con nota prot. n.705 dell'8/3/2022, acquisita in pari data al protocollo regionale n.233344, ha fornito riscontro alla sopra citata nota del 4/3/2022;

VERIFICATO che il Rapporto Preliminare ha evidenziato quanto segue:

Il procedimento riguarda una "Variante Urbanistica da zona Agricola a Servizio Pubblici per la realizzazione di un parcheggio pubblico attrezzato in Località Fossatello area, redatta ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n.327/2001, in Località Santa Maria del Comune di Castel San Pietro Romano in Provincia di Roma.

Il Piano proposto consiste in realizzazione di Opera Pubblica non conforme allo strumento urbanistico generale per il quale si rende necessario disporre la variante ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n.327/2001.

L'intervento (...) consiste nel recupero di un'area di proprietà comunale posta a ridosso del nucleo abitato di Santa Maria e limitrofo alla strada provinciale SP 58/a, individuata dal Vigente PRG come zona Agricola F1. (...) tale area si presta ad un recupero e valorizzazione con la duplice funzione di area di sosta per camper e roulotte (campeggio) a servizio del vicino centro storico e spazio attrezzato per lo svolgimento di mercati, feste o sagre.

Funzionalmente l'area è articolata secondo lo schema di seguito riportato:

- La sosta delle auto è disposta intorno al perimetro del lotto ed in parte nello spazio centrale di "risultata"; Gli stalli di sosta, in totale 83 (ottantatré), di cui 2 (due) riservati ai diversamente abili; gli stalli hanno dimensioni di 2,50 m x 5,00 m, mentre i due dedicati ai diversamente abili hanno dimensioni di 3,20 m x 5,00 m. Gli stalli sono articolati nella quasi totalità a pettine, soltanto per quattro stalli si ha una distribuzione a nastro.

- Gli accessi all'area adibita a parcheggio sono tre: due passi pedonali situati uno a nord est e l'altro a nord ovest, a monte del "lotto", per consentire il collegamento diretto con le due aree di sosta pubbliche esistenti; un passo carrabile verso valle, subito dopo l'area verde ("pic-nic") a doppio senso di marcia, per permettere l'ingresso e l'uscita dal parcheggio. Le corsie di percorrenza hanno una larghezza di min. 8,00 ml nel tratto a doppio senso di marcia e min 5,00 ml in quello a senso unico.

Dati dimensionali della variante

Superficie territoriale	2.502,00 mq
Indice Territoriale	0,00mc/mq
Volume realizzabile	0,00 mc
Altezza media interpiano	0,00 ml
Superficie Lorda Servizi pubblici	2.502,00 mq

Verde pubblico	502,00mq
Parcheggio pubblico	2.000,00 mq
Totale	2.502,00 mq

Obiettivi ed Azioni di Piano:

OBIETTIVO SPECIFICO (STRATEGIA)	AZIONE
Creazione di area attrezzata per la sosta autoveicoli e verde pubblico.	Realizzazione di Parcheggio pubblico a servizio del centro storico comunale



Variante puntuale rispetto della destinazione urbanistica a zona F1 (agricola)	Realizzazione di servizi pubblici (parcheggio pubblico e verde pubblico attrezzato)
Incremento rispetto agli standard urbanistici sull'intera area di intervento.	Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria
	Acquisizione al patrimonio comunale di superfici extra standard da impegnare in servizi pubblici

CONSIDERATO che nel Rapporto Preliminare sono richiamati i seguenti strumenti di pianificazione sovraordinata per i quali è stata esaminata e valutata l'analisi di coerenza esterna:

• **Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.):**

Il Rapporto Preliminare evidenzia che l'area è interessata, secondo la Tavola A, dai seguenti paesaggi:

- art. 22 - Paesaggio naturale;
- art. 24 - Paesaggio naturale di continuità;
- art. 30 - Paesaggio centri storici con fascia di rispetto;

Secondo la Tavola B l'area è interessata da:

- art. 8 – Beni paesaggistici art. 134 comma 1 lett. a) Dlgs 42/04;
- 39 – Protezione aree boscate;
- art. 44 – Insediamenti urbani storici e territori contermini;
- art. 46 – Beni lineari testimonianza dei caratteri archeologici;

Secondo la Tavola C l'area è interessata da:

- Percorsi panoramici
- Pascoli
- Viabilità antica
- Schema piano regionale parchi

• **Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.):**

Nel Sistema Ambientale:

-Difesa e sicurezza del territorio e delle acque:

a) Rischio Idraulico e rischio frane (tav. RTsad3.4):il Piano risulta ricadere in zona C1 -Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco" (C1);

b) Vulnerabilità e tutela della risorsa idrica e delle acque minerali e termali: il Piano non ricade in area di tutela. (Tav. RTsad3.5)

Nel SISTEMA AMBIENTALE STORICO PAESISTICO:

- Ecologia e paesaggio e rete ecologica:

a) il Piano coinvolge aree tutelate dal punto di vista paesaggistico:

-Aree tutelate per legge ex lege 1497/39;

-Territori coperti da boschi e foreste o sottoposti a vincoli di rimboschimento. non coinvolge aree tutelate dal punto di vista naturalistico.

b) Inoltre il Piano non è interessato da alcuna indicazione del sistema insediativo, relazionale e produttivo.



● **Piano Regolatore Generale:**

Il Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Castel San Pietro Romano (variante generale al P.R.G. del 1959) è stato elaborato negli anni '70, adottato con D.C.C. n.42 del 13/11/1973 ed approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 4947 del 18/9/1980.

L'area di Piano ricade in "Zona Agricola – sottozona F1" e la variante prevede la trasformazione dell'area in "Zona a servizi pubblici".

● **Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.):**

Il Piano ricade all'interno dell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità dei Bacini Regionali del Lazio, che ha predisposto per il territorio il Piano di Assetto Idrogeologico, ossia lo stralcio funzionale afferente la difesa del suolo.

Consultando la tavola PAI 2.04 Nord "Aree sottoposte a tutela per il dissesto idrogeologico", il Piano ricade in zona C1 - Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco" (C1).

● **Piano Regionale di Tutela delle Acque (P.T.A.R.):**

Il Piano ricade all'interno del Bacino n.30 SACCO che lo stesso PTAR definisce in condizioni scadenti o pessime. Il Piano Regionale ha inoltre effettuato un'indagine su tutto il suo territorio evidenziando la necessità di interventi in campo depurativo, fognario e di collettamento, allo scopo di raggiungere gli obiettivi di tutela delle acque prescritto dal D.Lgs.n.152/99.

Il Piano non prevede nuovi insediamenti a carattere permanente, e pertanto non si prevede un aumento delle acque reflue di uso domestico nel sistema di smaltimento esistente.

● **Piano Regionale dei Rifiuti:**

Il Piano non prevede crescita di volumetria a destinazione residenziale e/o artigianale-industriale, non è previsto pertanto un aumento di produzione di rifiuti urbani.

● **Piano Regionale di Risanamento Qualità dell'Aria (PRQA):**

Il Piano rientra nella Zona C, corrispondente alla classe 3, che comprende i comuni dove è accertato l'effettivo superamento o l'elevato rischio di superamento del limite da parte di almeno un inquinante.

Il Piano non prevede oscillazioni significative dell'inquinamento dell'aria in quanto tende ad evitare l'accesso del traffico veicolare, in particolar modo ai flussi derivanti dal turismo, al centro storico comunale, limitando l'accesso allo stesso ai soli residenti e/o autorizzati, con evidenti benefici alla Qualità dell'aria.

● **Classificazione Acustica:**

Per il territorio del Comune di Castel San Pietro Romano la Classificazione Acustica e le relative norme di attuazione sono allegati tecnici al PRG. Dalla Zonizzazione si evince che il Piano è classificato in due CLASSI:

- Classe II - Aree destinate prevalentemente ad uso residenziale: Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con basse densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività artigianali ed industriali;

- Classe III - Aree di tipo misto: Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. Il Piano è stato impostato secondo i principi di mantenimento / salvaguardia dei limiti minimi di confort acustico prescritti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e ss.mm.ii. stabiliti dalla Classificazione Acustica.



Il Piano non prevede oscillazioni significative dell'inquinamento acustico; i disturbi potranno essere dovuti dall'aumento del traffico veicolare, facilmente mitigabili con barriere antirumore artificiali o tramite l'inserimento di barriere verdi.

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che risultano pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

- **Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento VI "Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio":**

Lo SCA evidenzia che "...l'intervento presenta delle criticità dovute alla sua interferenza con la "Componente primaria" della REP, che sarà possibile eventualmente superare solo a seguito di adeguati approfondimenti. Pertanto, ferma restando la competenza dell'Ente Regionale in ordine alla valutazione ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006, si rilevano i seguenti ulteriori elementi di approfondimento da specificare in un eventuale Rapporto Ambientale e, comunque, da garantire in fase di eventuale prosieguo dell'iter urbanistico:

- si ritiene necessario in primo luogo chiarire lo scopo della variante che, stante quanto dichiarato nel Rapporto Preliminare, non si limita alla mera previsione di un parcheggio pubblico, bensì anche di una "(...) di area di sosta per camper e roulotte (campeggio) a servizio del vicino centro storico e spazio attrezzato per lo svolgimento di mercati, feste o sagre"; a tale proposito si ritiene che il progetto non consideri adeguatamente le componenti edilizie e impiantistiche necessarie per le finalità riconducibili alle strutture ricettive all'aria aperta;

- è necessario che l'Amministrazione Comunale chiarisca e confermi l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, condizione necessaria per considerare ammissibile in Rete Ecologica Provinciale l'intervento in oggetto;

- è necessario considerare ipotesi alternative a quella proposta che non interessino aree soggette a vincoli o che, comunque, risultino quanto meno compatibili con il tipo di trasformazione ammissibile con il "Paesaggio Naturale" e il "Paesaggio Naturale di Continuità" di PTPR;

- in previsione del prosieguo dell'iter urbanistico ex art. 19 del DPR 327/2001 e della successiva verifica ex art. 50bis della LR 38/1999, si invita l'Autorità Comunale a seguire gli indirizzi di cui alla DGP Deliberazione n. 1012/43 del 21/12/2011 recante "Indirizzi operativi in ordine ai criteri e alle modalità per l'approvazione dei progetti riguardanti opere pubbliche o di pubblica utilità non conformi alle previsioni di PRG ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001 e dell'art. 50 bis della Legge Regionale n. 38/1999" (...);

- ai fini della valutazione della compatibilità dell'intervento con la funzionalità della REP si rendono necessari studi più approfonditi, improntati alle linee guida di cui alla Deliberazione di G.P. n. 1013/43 del 21/12/2011 "Atto di indirizzi ed istruzioni tecniche per il recepimento della Rete Ecologica Provinciale (REP) e per l'elaborazione delle Reti Ecologiche Locali (REL)" (...);

- infine, per quanto attiene alle possibili interferenze con la strada provinciale S.P. 58/a1, "Castel San Pietro Braccio", si rimanda alle specifiche valutazioni di competenza del "Dipartimento II - Mobilità e Viabilità" della "Città metropolitana di Roma Capitale".

- **Segreteria Tecnico Operativa - ATO 2 Lazio Centrale:**

Lo SCA evidenzia la necessità che il Gestore del S.I.I. ACEA ATO2 S.p.A. esprima un parere sulla disponibilità idrica e la capacità depurativa nelle zone interessate dalla proposta di Piano Attuativo in Variante in esame.

ACEA ATO2 non allaccerà alla rete idrica le nuove costruzioni previste se non ci sarà disponibilità idrica o se queste non saranno o non potranno essere allacciate ad un sistema depurativo regolarmente funzionante. Con riferimento all'art.146 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 152/2006, e dell'art. 25 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTAR), approvato con D.G.R.



42/2007, qualora non sia già disposto da regolamenti dell'Ente competente e/o previsto dal Programma in oggetto, si rappresenta che è necessario prevedere la separazione delle acque bianche dalle acque nere, al fine di evitare ripercussioni negative sull'ambiente.

Infine, qualora per l'intervento in oggetto si preveda il trasferimento ad ACEA ATO 2 S.p.A. di opere relative al S.I.I., si chiede la sottoscrizione di una convenzione per la "Verifica funzionale ai fini gestionali" da parte del soggetto realizzatore dell'opera con ACEA ATO 2 S.p.A., così come previsto dall'art. 157 del D.Lgs. 152/06: "Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione".

- **ARPA Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio:**

L'Agenzia Regionale, con riferimento alle componenti Ambientali, evidenzia quanto segue:

1. **ARIA:** Con riferimento alla matrice aria, considerato quanto riportato nel Rapporto Preliminare si evidenzia che la Regione Lazio con DGR. n. 539 del 04/08/2020 ha adottato l'Aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria. Inoltre la D.G.R. 28 maggio 2021, n. 305 ha aggiornato l'Allegato 4 - classificazione delle zone e comuni ai fini della tutela della salute umana, conseguentemente al Comune di Castel San Pietro Romano è stata confermata il codice di zona IT1211 "Zona Appenninica" per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5, arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene, e gli è stata attribuita la classe complessiva 3.

La Classe 3 comprende i Comuni a basso rischio di superamento dei valori e per i quali sono previsti provvedimenti tesi al mantenimento della qualità dell'aria. Nello specifico per il Comune di Castel San Pietro Romano sono previsti i provvedimenti di cui agli artt. 9 e 16, dell'Aggiornamento del Piano di Qualità dell'Aria – Norme di Attuazione – D.G.R. 4 agosto 2020, n. 539.

Con riferimento allo stato di qualità dell'aria nel parere si evidenzia che "la situazione che ha caratterizzato il Comune di Castel San Pietro Romano nel quadriennio preso a riferimento 2017-2020, non mostra criticità per gli indicatori presi a riferimento dalla norma e mostrati nella tabella sovrastante."

"Si evidenzia che nella fase di esecuzione della Variante al PRG in esame, occorrerà mettere in campo le adeguate misure di mitigazione degli impatti della fase di cantierizzazione (dispersione delle polveri, movimentazione di terra, trasporto di materiale, nonché al funzionamento dei veicoli e macchinari di cantiere) inoltre le eventuali opere dovranno rispettare quanto previsto dalle "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia -L.R. 27/05/2008, n. 6."

2. **RISORSE IDRICHE:** In relazione al par. 3.2.5 -Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTAR) pag. 33, si evidenzia che l'area della Variante in esame, ricade all'interno del Bacino n.20 ANIENE, specificatamente nel sottobacino afferente Fosso Passerano1, con giudizio di STATO ECOLOGICO BUONO e STATO CHIMICO BUONO.

In considerazione che il Parcheggio pubblico volgerà anche la funzione di area di sosta per camper e roulotte (campeggio) e di spazio attrezzato per lo svolgimento di mercati, feste o sagre, si rimanda alla Autorità Competente la verifica se l'oggetto della variante in esame può rientrare all'interno dell'ambito del servizio idrico integrale. Si evidenzia inoltre che le acque di lavaggio e acque di prima pioggia delle aree esterne dei piazzali di parcheggio dovranno essere convogliate e opportunamente trattate ai sensi del D.Lgs. n. 152/06.



3. **SUOLO:** (...) il comune di Castel San Pietro Romano ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie amministrata pari a 3,5 %, mentre il valore medio relativo alla Provincia di Roma risulta il 13,1 %.

Come si evince dal R.P., la Variante in esame comporta una modifica dell'uso del suolo passando da una superficie agricola pari a 2.502 metri quadri a una area di parcheggio pubblico attrezzato per 2.000 metri quadri e verde pubblico per 502 metri quadri. Alla luce di quanto sopra evidenziato, ai fini precauzionali si consiglia di intraprendere opportune misure di compensazione e/o mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione.

Tale Variante, inoltre, in relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, dovrà rispettare quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6.

4. **RIFIUTI:** Si ritiene utile segnalare che la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (...) effettuata dal Comune di Castel San Pietro Romano nel 2020 è stata pari al 69,63 %.

Tale percentuale è in linea con gli obiettivi normativi di raccolta differenziata (si ricorda difatti che l'art. 205 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. fissava già al 31/12/2012 l'obiettivo quantitativo di raccolta differenziata del 65%).

In considerazione del fatto che il parcheggio pubblico volgerà anche la funzione di area a di sosta per camper e roulotte (campeggio) e di spazio attrezzato per lo svolgimento di mercati, feste o sagre, nella gestione dei rifiuti si dovrà rispettare quanto stabilito dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dovranno essere considerati, inoltre, gli obiettivi stabiliti dal vigente Piano di Gestione dei Rifiuti regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 4 del 5 agosto 2020. Alla luce di quanto sopra detto, considerato la tipologia di intervento, l'estensione dell'area e il livello di raccolta differenziata si ritiene che l'impatto per la matrice d'interesse sia poco significativo, effettuando una corretta gestione dei rifiuti secondo la normativa vigente, anche nella fase di cantiere.

5. **RUMORE:** n relazione alla matrice rumore, sulla base della documentazione in possesso della scrivente Agenzia per il Comune di Castel San Pietro Romano, risulta che il piano di classificazione acustica comunale sia stato adottato, quindi fatto salvo il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica ricadenti nell'area in esame, che come indicati nel RP pag.37 par.3.2.9, corrispondono alle classi II (Aree destinate prevalentemente ad uso residenziale) e Classe III (Aree di tipo misto), occorrerà porre particolare attenzione alla fase di costruzione e mettere in campo le adeguate misure di mitigazione. (...)

Inoltre si rammenta pertanto di procedere, ove necessario, all'eventuale aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della Legge 447/95 e della L.R.18/2001, in coerenza con gli strumenti urbanistici generali o particolareggiati.

- Regione Lazio – Area Urbanistica Copianificazione e Programmazione Negoziata di Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale:

Dal punto di vista urbanistico, l'Area Regionale evidenzia che Il Comune di Castel San Pietro Romano è dotato di PRG approvato con DGR n. 4947 del 18.09.1980, in cui l'area interessata dall'intervento, distinta in catasto al foglio 14 particelle 120 e 121, della superficie di mq 2.500, è classificata dal vigente PRG Zona F1-Agricola; la proposta di variante prevede la riclassificazione della stessa in Parcheggio Pubblico Attrezzato.

Dal punto di vista paesaggistico "...L'ambito d'intervento risulta interessato dalla presenza di beni paesaggistici di cui all'art. 134 comma 1 lett. "b" e "c" del D.lg. 42/2004 e pertanto assoggettato alle modalità di tutela di cui agli artt. 39, 44 e 46 delle NTA del vigente PTPR: -Riconoscimento delle aree tutelate per legge art. 134 co. 1 lett. b e art. 142 co. 1 Dlvo 42/04 Vincoli ricognitivi di legge: g) aree boscate g058 -Individuazione degli immobili e delle aree tipizzati dal Piano Paesaggistico art. 134 co. 1, lett. c D.lgs. 42/2004 Vincoli ricognitivi di piano: cs_001 2) insediamenti urbani storici e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 150 metri - cs_171 Centro Storico Castel San Pietro Romanotl_001 5)



beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 100 metri tL_0062 - Via della Zingarella. In merito alla presenza delle aree boscate, nella Relazione Agropedologica e Vegetazionale si certifica, che ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della L.R. 39/2002 e dell'art. 39 delle NTA del PTPR, il "sito oggetto della presente verifica non è interessato dall'effettiva presenza del bosco".

(...)

In merito al bene tipizzato di natura archeologica, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, con la nota acquisita al protocollo dell'Autorità Procedente con il n. 2326 del 23/07/2021, comunica di non rilevare motivi ostativi di natura archeologica alla realizzazione del progetto con la prescrizione di effettuare saggi archeologici al termine dell'iter autorizzativo.

Il parere conclude evidenziando che "...tenuto conto dell'interesse pubblico dell'opera e della possibilità di applicazione dell'art. 12 delle NTA del PTPR, si ritiene che gli interventi descritti nel Documento Preliminare relativo alla Realizzazione parcheggio pubblico e aree attrezzate nei pressi della SP58/a, sull'area identificata in Catasto al Foglio 14 p.lle 120 e 121, in variante alle previsioni del vigente PRG, non comportino impatti significativi e che possano pertanto proseguire l' iter di formazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001, alle sottoelencate raccomandazioni, da tenere in considerazione nelle successive fasi procedurali:

- 1. Relativamente alla viabilità, si richiamano le prescrizioni della vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.lg. 285/92, al DM del 05/11/2001 ed al DM del 19/04/2006.*
- 2. L'Amministrazione Comunale dovrà certificare, ai sensi dell'art. 39 commi 5 e 6 delle NTA del PTPR, la presenza dell'area boscata, nonché la presenza di eventuali gravami di uso civico sull'area interessata.*
- 3. Il progetto dovrà prevedere la schermatura dei parcheggi attraverso la piantumazione di essenze arboree autoctone ad alto fusto.*
- 4. Relativamente alle gabbionate, il progetto definitivo dovrà prevedere opere di mitigazione attraverso la piantumazione di rampicanti ovvero di essenze arboree di alto fusto.*
- 5. Le pavimentazioni dovranno garantire la permeabilità delle acque meteoriche.*
- 6. In merito alla possibilità di garantire la sosta temporanea ai camper, chiaramente al fine di favorire il turismo itinerante, dovrà essere posta particolare attenzione alle prescrizioni e indicazioni riportate all'art. 2 comma 4 e all'art. 3 del Regolamento Regionale n. 18 del 24/10/2008 (Disciplina Strutture Ricettive all'aria aperta).*

- Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti:

Questa Soprintendenza, in merito agli aspetti archeologici, conferma quanto riportato nella nota del 23/07/2021 prot. n.9965. Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici si riporta quanto di seguito:

- considerato che l'area in esame in base alla Tav. B del PTPR ricade rispettivamente nell'ambito*
 - o della Protezione delle aree boscate (art. 39 delle NTA);*
 - o degli insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto (art.44 delle NTA);*
 - o dei Beni Lineari testimonianza dei caratteri archeologici (art. 46 delle NTA);*
- visto che l'area in esame in base alla Tav. A del PTPR è soggetta rispettivamente:*
 - o all'art. 22 (Paesaggio Naturale), che prevede al punto 7.2.7 Parcheggi e piazzole di sosta: sono consentite esclusivamente piazzole di sosta non asfaltate in zone non boscate o, per le zone costiere, ad almeno 50 m dal limite interno della duna o dell'arenile. I parcheggi non sono consentiti;*
 - o all'art. 24 (Paesaggio Naturale di Continuità) che prevede al punto 7.2.7 Parcheggi e piazzole di sosta: sono consentite esclusivamente piazzole di sosta non asfaltate in zone non boscate o, per le zone costiere, ad almeno 50 m dal limite interno della duna;*



- *all'art. 30 (Paesaggio centri storici con relativa fascia di rispetto) che prevede al punto 7.2.7 Parcheggi e piazzole di sosta: consentita la realizzazione o sistemazione di piazzole di sosta nei punti di godimento delle visuali nonché i parcheggi strettamente necessari alla fruizione del centro storico. La relazione paesaggistica deve fornire elementi sulle modificazioni del rapporto funzionale e spaziale con il tessuto urbano storico e dettagliare gli interventi di recupero dei beni presenti e di miglioramento della qualità del contesto;*

si conviene che la realizzazione dell'intervento proposto presenti delle criticità:

- *sia in rapporto alla conformità, visto che i richiamati articoli del PTPR in alcuni casi non consentono la creazione di parcheggi e in altri soltanto limitate porzioni di "piazzole di sosta", inserite in maniera armonica e tale da privilegiare semmai il godimento delle visuali;*
- *sia in rapporto alla compatibilità paesaggistica, in quanto si ritiene che alteri la continuità del contesto boschivo e della vegetazione arborea e arbustiva, definendo un'ampia area pavimentata che si propone come una mutilazione del contesto naturale.*

Pertanto, questa Soprintendenza, fermo restando la competenza dell'ente Regionale in ordine alla valutazione ex art. 12 del D.Lgs. 152/06, ritiene che il suddetto progetto abbia rilevanti impatti significativi sull'ambiente e quindi si evidenziano le suddette criticità nell'ambito del prosieguo dell'iter urbanistico.

PRESO ATTO che

- *l'Autorità Procedente ha trasmesso ulteriori considerazioni/chiarimenti rispetto ai pareri pervenuti dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, utili ai fini dell'istruttoria, e in particolare, con nota prot. n.705 dell'8/3/2022, acquisita in pari data al prot. n.233344, ha rilevato quanto segue:*
 - *Con riferimento a quanto rilevato dalla Soprintendenza l'Autorità procedente evidenzia che l'intervento è normato dall'art. 44 - Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto come previsto nel PTPR approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 5 del 21.04.2021 pubblicato sul B.U.R.L. n. 56 del 10.06.2021, in cui: "(...) Comma 14. Nella fascia di rispetto di cui al comma 4, ad esclusione delle porzioni ricadenti nei paesaggi dei parchi, ville e giardini storici e dell'insediamento storico diffuso, le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del PTPR adottato sul BUR sono attuabili alle seguenti condizioni:*
 - a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di trenta metri a partire dal perimetro dell'insediamento urbano perimetrato; possono comunque essere realizzate le opere pubbliche ed eventuali interventi nelle zone B di completamento di cui al D.M. 1444/1968 nei lotti interclusi;*
 - b) rispetto della disciplina di altri eventuali beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del Codice.*
 - Comma 15. Nell'ambito della fascia di rispetto di cui al comma 4 gli strumenti di nuova formazione o le varianti agli strumenti vigenti possono prevedere piazzole parcheggi, piazzole di sosta, servizi ed interventi utili alla sistemazione delle fasce di rispetto ed alla accessibilità e alla fruizione dei centri e nuclei storici(...)"e che l'Area Urbanistica Copianificazione Programmazione Negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana, della Regione Lazio ritiene l'intervento conforme, seppure con le raccomandazioni, alle norme di tutela, tanto da sostenere che gli interventi previsti non comportino impatti significativi e che possano pertanto proseguire l'iter di formazione ai sensi dell'art. 19 del DPR 327/2001.*
 - In merito al secondo punto si precisa che ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della L.R. 39/2002 e dell'art. 39 delle NTA del PTPR, il "sito oggetto della presente verifica non è interessato dall'effettiva presenza del bosco", come certificato nella Relazione Agropedologica e Vegetazionale.*
 - *Con riferimento a quanto rilevato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, si precisa che (...) seppure l'intervento sia ricompreso nella "Componente primaria" della Rete Ecologica Provinciale (REP) all'interno dell'"Area Buffer" denominata SAV8 "Monti Prenestini" come individuata nella Tav.*



TP2.1 del P.T.P.G, tuttavia ricade in Area di Connessione Primaria che la specifica disciplina di cui agli artt.27 e 28 delle N.A. del PTPG, prevede la possibilità di attuare definiti usi del suolo, a condizione che ne sia valutata la compatibilità con la funzionalità della REP a livello locale e quindi con riferimento alla suddetta disciplina, la tipologia di intervento proposto trova la corrispondenza con la categoria dei “Servizi (U.S.)”, definiti quali “(...) Attività di servizio pubblico o d’interesse pubblico, quali infrastrutture, impianti tecnologici e per la produzione di energie rinnovabili e attrezzature di servizio pubblico, necessitati da collocazione extraurbana, se compatibili”, a condizione che ne sia certificato il pubblico interesse(vedi terzo punto).In merito al secondo punto si chiarisce che questo Comune, inserito dal 2017 nei Borghi più Belli d’Italia e nel 2021 insignito del riconoscimento di Borgo più Bello del Lazio, ha conosciuto negli ultimi anni un incremento delle presenze turistiche, che date le caratteristiche orografiche del borgo hanno comportato la necessità di provvedere alla realizzazione di un’area di sosta vicina al centro ma che allo stesso tempo non vada ad alterare le peculiarità paesaggistiche dell’antico borgo. Per quanto concerne l’area di sosta per camper e roulotte, come emerge anche negli elaborati grafici, non è altro la previsione di installare dei punti di rifornimento (acqua, presa corrente ecc.) e non è certo prevista la sosta permanente di tali autoveicoli. Per quanto riguarda lo svolgimento dei mercati, fiere ecc. non possa essere esclusa la possibilità di utilizzare tale spazio, come del resto contemplato in tutti i comuni limitrofi. In merito al terzo punto si conferma che trattasi di intervento pubblico incardinato nella procedura approvativa di cui all’art. 19 del Dpr 327/2001 ed in considerazione del contributo regionale concesso per la realizzazione dell’opera comunicato con la nota prot. 207697del 8/03/2021 della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità Area e Mobilità e Mobilità Area Infrastrutture Viarie e Sociali – Sicurezza Stradale.

In fine ritiene che non ci siano ulteriori considerazioni da svolgere e resta in attesa della conclusione dell’istruttoria ai sensi dell’art.12, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006.

TENUTO CONTO altresì delle seguenti note/pareri pervenute nell’ambito della procedura da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale che hanno evidenziato quanto segue:

- l’Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche della Regione Lazio ha evidenziato che “...non è competente ad esprimere alcun parere al riguardo”;
- il Dipartimento II – Servizio 3° della Città Metropolitana di Roma Capitale ritiene che “...lo scrivente Servizio 3° del Dip. II –Viabilità sud, non debba esprimere il proprio parere di competenza, in quanto l’accesso all’area attrezzata avverrà sulla strada comunale denominata Via del Fossatello e l’eventuale variante urbanistica puntuale non inciderebbe sulle finalità della strada provinciale a ridosso dell’area individuata dal Comune per l’intervento auspicato. Qualora cambiasse il progetto e venisse previsto l’accesso sulla provinciale, o scavi di qualsiasi natura sulla medesima, dovrà essere rilasciato dalla scrivente C.M.R.C. il parere di competenza con le eventuali prescrizioni sulla scorta dell’istruttoria dei nuovi elaborati; tale iter si renderebbe necessario per le successive procedure che il Comune di Castel S. Pietro dovrà intraprendere al fine di realizzare l’opera pubblica. In fase di esecuzione non dovrà essere in alcun modo danneggiata o indebolita la sede stradale della S.P. 58/a1.Preme precisare che, ai fini di una corretta individuazione dell’intervento, lo stesso sarà realizzato a ridosso della S.P. 58/a1 Castel San Pietro Braccio e non della S.P. 58/a Palestrina – Capranica Prenestina.”

PRESO ATTO CHE, relativamente agli aspetti archeologici l’autorità Procedente ha trasmesso, in allegato al Rapporto Preliminare, il parere prot.n. 9965 del 23/07/2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l’Area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti.

Nel parere si evidenzia che “...relativamente all’area funzionale Archeologica, non rileva motivi ostativi di natura archeologica alla realizzazione del progetto, con la prescrizione di effettuare sondaggi archeologici



che verifichino la presenza di eventuali resti non altrimenti noti che potrebbero interferire con le lavorazioni previste. Tali sondaggi andranno effettuati al termine dell'iter autorizzatorio previsto e verranno qualificati sul progetto approvato. La Soprintendenza si riserva, qualora lo ritenesse opportuno e/o in presenza di elementi archeologici interferenti con le opere di progetto, di chiedere ulteriori accertamenti e approfondimenti di scavo archeologico, che potranno comportare eventualmente una variante al progetto."

CONSIDERATO che:

- l'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;
- l'Autorità Procedente, a seguito dell'acquisizione dei pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, ha fornito ulteriori considerazioni e chiarimenti utili alla conclusione dell'istruttoria;
- i pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale formano parte integrante del presente provvedimento;

VALUTATO che:

- il Piano riguarda una Variante Urbanistica da zona Agricola a Servizio Pubblici per la realizzazione di un parcheggio pubblico attrezzato in Località Fossatello, redatta ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n.327/2001;
- la Variante urbanistica in oggetto, ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n.327/2001, riguarda la realizzazione di un parcheggio pubblico nei pressi del centro storico del Comune di Castel San Pietro Romano ed interessa un'area di 2.502 mq, di cui 502 sono destinati a verde pubblico;
- l'area interessata dalla variante non risulta compresa entro il perimetro di siti della Rete Natura 2000: Zone di Protezione Speciale (ZPS) o Siti di Importanza Comunitaria (SIC/ZSC) di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, recepite con Legge n.157/1992, e D.P.R. n.357/1997 o di aree naturali protette (Legge n.394/1991; L.R. n.29/1997);
- l'area interessata dalla variante interferisce con i seguenti beni paesaggistici:
 - Beni paesaggistici art.134 comma 1 lett. a) D.Lgs. n.42/2004 (piccola porzione a sud ovest dell'area);
 - Beni paesaggistici art.134 comma 1 lett. c) D.Lgs. n.42/2004 *Insedimenti urbani storici e territori contermini e Beni lineari testimonianza dei caratteri archeologici;*
- con riferimento alla presenza dell'area boscata, l'Autorità Procedente ha trasmesso la relazione tecnica a firma del dott. Agronomo Alberto Ciolli dalla quale si assevera che *"...sul complesso del lotto interessato da i lavori per la realizzazione di un parcheggio ed area attrezzate, non vi è alcuna presenza di bosco secondo quanto previsto dalla L.R. n.39 del 2002 art. 4 e dall'art 38 delle norme del P.T.P.R, bensì un versante coperto da vegetazione, la sua sostituzione non altera gli equilibri naturali costituiti da alcune piante arboree (acacia, acero, melo, pero, orniello) arbustive (rovi, sambuco, prugnolo) ed essenze arbacee (soprattutto graminacee)";*
- in merito agli aspetti archeologici la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l'Area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti ha espresso parere favorevole prot. n.9965 del 23/7/2021;
- tenuto conto dell'interesse pubblico dell'opera, l'Area Urbanistica Copianificazione e Programmazione Negoziata di Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale ha evidenziato la possibilità di applicazione dell'art.12 delle NTA del PTPR *(Le opere pubbliche possono essere consentite anche in deroga alle norme del PTPR in assenza di alternative localizzative e/o progettuali, ferma restando la necessità di verificare, in sede di autorizzazione paesaggistica, la compatibilità di dette opere con gli*



obiettivi di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PTPR per i beni paesaggistici interessati dalle trasformazioni);

- l'attuazione della Variante consente la realizzazione di un parcheggio che permette di ridurre i flussi di traffico nel centro storico, generati prevalentemente dall'incremento turistico nel Borgo Storico di Castel San Pietro Romano;
- l'Autorità Procedente ha puntualmente fornito riscontro ai rilievi avanzati dai Soggetti Competenti in materia Ambientale;

RITENUTO tuttavia di dovere raccomandare alla Autorità procedente, ai sensi del art.12 c.3-*bis*, del D.Lgs. n.152/2006, quanto segue:

1. dovrà essere verificata puntualmente l'interferenza con beni paesaggistici presenti e l'applicabilità dell'art.12 delle NTA del P.T.P.R.; l'Amministrazione Comunale dovrà certificare, ai sensi dell'art.39 commi 5 e 6 delle NTA del P.T.P.R., la presenza dell'area boscata, nonché la presenza di eventuali gravami di uso civico sull'area interessata. Qualora non sia verificata l'applicabilità dell'art.12 delle NTA del P.T.P.R., il progetto dovrà essere rimodulato al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi del P.T.P.R.;
2. siano effettuati, prima dell'approvazione del Piano, gli opportuni sondaggi archeologici così come prescritto dalla competente Soprintendenza;
3. sia garantita la salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale si richiamano inoltre l'art.4, co.2 lett. a, b, c e l'art.5 della L.R. n.6/2008;
4. in relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, il Progetto dovrà rispettare quanto previsto dall'art.4 co.2 lett. d) della L.R. n.6/2008 ed adottare idonee soluzioni che limitino i processi di degradazione del suolo; in particolare si raccomanda di assicurare la massima percentuale di permeabilità del suolo, evitando l'impermeabilizzazione attraverso l'uso di materiali e tipologie costruttive che consentano un elevato drenaggio per le aree di parcheggio;
5. relativamente alla viabilità, si richiamano le prescrizioni della vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n.285/1992, al DM del 5/11/2001 ed al DM del 19/4/2006;
6. il progetto dovrà prevedere la schermatura dei parcheggi attraverso la piantumazione di essenze arboree autoctone ad alto fusto;
7. relativamente alle gabbionate, il progetto definitivo dovrà prevedere opere di mitigazione attraverso la piantumazione di arrampicanti ovvero di essenze arboree di alto fusto;
8. in merito alla possibilità di garantire la sosta temporanea ai camper, al fine di favorire il turismo itinerante, dovrà essere posta particolare attenzione alle prescrizioni e indicazioni riportate all'art.2 comma 4 e all'art.3 del Regolamento Regionale n.18/2008 (*Disciplina Strutture Ricettive all'aria aperta*);
9. laddove possibile, venga previsto l'utilizzo di energie rinnovabili per l'illuminazione dell'area e per la segnaletica luminosa;
10. in relazione all'illuminazione pubblica si rimanda a quanto previsto dalla Legge Regionale n.23/2000 "*Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso - modificazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14*";
11. in relazione all'inquinamento atmosferico e olfattivo, vengano adottate opportune misure di mitigazione in caso di potenziali problematiche relative all'impatto "passivo" connesso all'esposizione a sostanze inquinanti;



12. la produzione dei rifiuti urbani venga gestita in conformità agli obiettivi del recupero e del riciclo secondo la normativa vigente, tenendo conto degli obiettivi stabiliti dall'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n.4 del 5/8/2020 e pubblicato sul Suppl. n.1 al BURL 22/9/2020, n.116;
13. in merito agli aspetti geomorfologico-vegetazionali, sia acquisito preliminarmente all'approvazione del Piano il parere sugli strumenti urbanistici previsto dall'art.89 del D.P.R. n.380/2001 di competenza dell'Area regionale Tutela del Territorio;
14. in fase di cantiere vengano adottate opportune azioni al fine di mitigare gli ulteriori possibili impatti per rumori, polveri e traffico di mezzi pesanti;
15. vengano attuate tutte le misure e tutti gli accorgimenti previsti nel Rapporto Preliminare;

TUTTO CIO'PREMESSO

si ritiene che il Piano in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, con le raccomandazioni ai sensi dell'art.12 c.3-bis, del D.Lgs. n.152/2006, indicate in premessa.

l'Istruttore

Marco Stradella
(firmato digitalmente)

il Responsabile del Procedimento

ing. Maurizio Franzese
(firmato digitalmente)

il Dirigente

ing. Ilaria Scarso
(firmato digitalmente)